

Proc. n. 234/2013 R.G. Fall.

TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 91/2015 REG. FALL.
N. 100/2015 SENT. FALL.
N. 1238/2015 C.RON.
N. 115/2015 REP.

Il Tribunale di Teramo;

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. GIANSAVERIO CAPPÀ	Presidente
dott. GIOVANNI CIRILLO	Giudice rel. ed est.
dott. MAURO PACIFICO	Giudice

ha pronunciato al seguente

SENTENZA

visto il ricorso per fallimento presentato da ABRUZZI IGIENE AMBIENTALE [AIA] s.p.a. nei confronti di CIRSU s.p.a., in relazione ad un preteso credito pari ad E. 2.250.000,00, oggetto di contestazione; letto il decreto reso in data 11.2.2015 dalla Corte di appello di L'Aquila nel proc. n. 444/2014 iscritto a seguito di reclamo proposto ai sensi dell'art. 22 L.F. da ABRUZZI IGIENE AMBIENTALE s.p.a. nei confronti del decreto emesso da questo Tribunale in data 16.10.2014, *che ha rimesso gli atti per la dichiarazione di fallimento di CIRSU S.p.a.*;

celebrata il giorno 19.5.2015 l'udienza ex art. 15 L.F. con la costituzione in giudizio del creditore istante, del debitore e l'intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. di CONSORZIO STABILE AMBIENTE s.c.a.r.l.;

lette le memorie depositate dalle parti costituite CIRSU s.p.a., A.I.A. s.p.a., C.S.A. s.c.a.r.l.;
udita la relazione del giudice delegato;

OSSERVA

1. Nella sede presente, il Tribunale è tenuto alla dichiarazione di fallimento, *salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari* [art. 22 penultimo comma L.F.]. E' necessario però anche tenere conto della specificità della fattispecie in esame, segnatamente delle precisazioni che la A.G. remittente, con mirabile sintesi, ha avuto cura di esplicitare a supporto della decisione di accoglimento del reclamo, che si incentrano su due direttive fondamentali:

a) è impossibile allo stato degli atti ***"e salva una diversa valutazione da parte del Tribunale"***, di valutare la natura di "società in house" di CIRSU s.p.a., cui consegue la sua non fallibilità, avendo la debitrice "omesso di esibire alla Corte lo statuto e l'atto costitutivo" e sembrando deporre in senso contrario la circostanza che CIRSU non svolge "direttamente l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tant'è che a quel fine ha ritenuto necessario costituire una società mista [la SOGESA], così assumendo la qualità di mera società finanziaria";

b) è impossibile valutare esaustivamente, sia pure in via incidentale, la fondatezza e la ragionevolezza della contestazione del credito fatto valere da A.I.A., al fine di escludere la sussistenza dello stato di insolvenza, una volta acquisito pacificamente il dato del superamento dei limiti quantitativi posti dagli artt. 1 comma 2 e 15 ultimo comma L.F., dal momento che la difesa di CIRSU s.p.a. "non ha ritenuto di

esibire" alla corte "gli scritti difensivi a sostegno della domanda di annullamento della transazione" e "ha pure omesso", nella comparsa di risposta depositato in sede di reclamo, di spiegare nel dettaglio le ragioni per le quali sarebbero infondate le pretese a suo tempo avanzate da A.I.A., che hanno poi indotto le parti a concludere la transazione".

2. E' quindi pregiudiziale valutare in prima battuta se CIRSU s.p.a. abbia la natura di società cd. "in house", dovendosi in tal caso escludere *in radice* la sua fallibilità, ai sensi dell'art. 1 comma 1 L.F., per equiparazione della medesima - al di là del "nome iuris" e della forma privatistici, ed in ragione della "sostanza" o "materia" pubblicistica dal punto di vista obbiettivo dell'attività esercitata - ad un qualsivoglia "ente pubblico", categoria espressamente dichiarata non fallibile dalla legge.

3. L'espressione "in house providing" compare per la prima volta nel Libro bianco del 1998. La Commissione europea, con riferimento al settore degli appalti, definisce gestione "in house" l'attività alla cui esecuzione la pubblica amministrazione provvede con mezzi propri tramite "una struttura commerciale che di fatto è un'emanazione della medesima amministrazione", in considerazione del fatto che l'amministrazione per adempiere ai propri doveri di fornire servizi di interesse pubblico non sarebbe obbligata, in linea di principio, a far ricorso ad entità esterne. L'"in house providing" sin qui elaborato costituisce allora un modello organizzativo utilizzato dall'ente pubblico per la gestione diretta di servizi pubblici, ovvero per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni. Detto modello costituisce un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario dove l'obbligo di tutela della concorrenza non risparmia le Pubbliche amministrazioni. La gestione "in house", legittimando l'**affidamento diretto del servizio**, senza lo svolgimento di una gara, ad una persona giuridica distinta dall'ente, si colloca in contrasto con il diritto comunitario in cui la tutela della concorrenza è fortemente perseguita. Tuttavia la Corte di Giustizia sottopone il modello "in house" alla condizione che "l'ente eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività per l'ente o gli enti pubblici che la controllano" (sent. Tekal - 18/11/99). La giurisprudenza comunitaria si è occupata dell'argomento fino ad individuare, in particolare, tre presupposti (sentenza 11/01/2005 n. C 26/2003 - Stadt Halle, sentenza 21/07/2005 n. C 231/2003 - Consorzio Azienda Metano-Coname, sentenza 19/04/2007 n. C 295/2005 - Tragsa, e altre Carbotermo, Parking Brixen) mutuati dal legislatore nazionale che, **qualora cumulativamente presenti**, giustificano la sottrazione di un servizio all'ambito di operatività delle regole dell'evidenza pubblica: la sussistenza della partecipazione pubblica totalitaria; la circostanza che l'affidamento abbia luogo in favore di soggetti sottoposti al "controllo analogo a quello esercitato sui servizi" dell'ente; il fatto che il destinatario dell'affidamento diretto svolga la parte più importante della propria attività in favore dell'amministrazione o delle amministrazioni che lo controllano. Appare evidente che **i tre presupposti sono inscindibili** e che la loro compresenza consente di realizzare una forma organizzativa valida che mutua regole del diritto civile, cui si aggiungono sempre nuovi e più incisivi strumenti introdotti dal legislatore: **dunque, la mancanza anche di uno solo dei tre requisiti determina la natura non "in house" dell'ente**. Anche sulla spinta di talune decisioni della giurisprudenza civile, contabile ed amministrativa, sono state introdotte nel nostro ordinamento numerose ed a volte contraddittorie norme in materia di società pubbliche, con particolare attenzione alle società a totale partecipazione pubblica. Tale proliferazione di norme risente, tuttavia, della carenza di disciplina legislativa organica generata per regolare un "modello societario pubblico" a prescindere o ad integrazione della norma civilistica.

I primi interventi hanno investito le modalità di costituzione delle società pubbliche, favorendo l'utilizzo dello strumento societario: la L. 142/1990 e la riforma "Bassanini" del 1997 hanno consentito la trasformazione delle preesistenti aziende municipalizzate prima in aziende speciali e poi in società di

capitali, finanche autorizzando la costituzione di s.p.a. con atto unilaterale, prima che la forma di società con unico azionista fosse introdotta dal D. Lgs. 6/2003 che ha novellato l'intera materia del diritto societario.

In un secondo momento, la L. 267/2000 (Testo Unico Emi Locali) e le leggi finanziarie degli anni successivi sono intervenute sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali per il tramite di società a partecipazione pubblica prevalente o minoritaria, **per infine giungere alla codificazione della cd. gestione "in house" con l'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, più volte modificato.**

In tempi più recenti il legislatore rivolge la sua attenzione anche alle società controllate dalle Regioni, dallo Stato e da altri enti pubblici. Le norme di ultima generazione si applicano infatti anche alle società partecipate dalla Stato e dalle Regioni e si prefiggono di:

- evitare la proliferazione di società a partecipazione pubblica;
- contenere i costi della pubblica amministrazione;
- evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato.

Le limitazioni e divieti che vanno ad integrare la disciplina codicistica delle società, creano di fatto una sorta di diritto speciale ma non organico delle società pubbliche.

Il D.L. 223/2006 [cd. Decreto Bersani I], convertito nella L. 248/2006 e novellato con L. 2/2009 e successive modifiche, ha introdotto [art. 13] il divieto di svolgere attività a favore di altri soggetti pubblici o privati e quello di partecipare ad altre società nei confronti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali aventi ad oggetto la produzione di beni o servizi strumentali all'attività di tali enti, o costituite per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative. La violazione di tale disposizione è sanzionata con la nullità dei contratti conclusi. Questa disposizione, tuttavia, non è applicabile al caso del CIRSU s.p.a., in quanto ne sono espressamente esclusi i servizi pubblici locali e la norma è generalmente interpretata nel senso che essa si riferisca ai soli appalti di servizi resi per il funzionamento dello stesso ente committente.

La L. 296/2006 [Finanziaria 2007] all'art. 1, commi 721-734, ha introdotto, tra l'altro:

- limiti al numero dei componenti degli organi amministrativi delle società pubbliche, con obbligo di modificazione degli statuti;
- speciale disciplina degli emolumenti e delle retribuzioni corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione;
- pubblicità dei compensi e comunicazioni annuali degli stessi;
- nuove cause di ineleggibilità per gli amministratori di enti, istituzioni, aziende o società pubbliche.

La L. 244/2007 [Finanziaria 2008] - art. 3, commi 12 e ss. e commi 27-29 - ha disposto:

limiti alla costituzione di società, all'acquisizione e al mantenimento delle partecipazioni societarie che non siano strettamente necessarie per il conseguimento di finalità istituzionali, ovvero che non producono servizi di interesse generale;

- un sistema di pubblicità in ordine alle partecipazioni societarie di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni;
- il divieto per le società a partecipazione pubblica maggioritaria di ricorrere a procedure arbitrali nei contratti di lavori, di forniture e servizi;
- l'obbligo per le società controllate da amministrazioni statali di fare riferimento, nella fornitura di beni e servizi, ai parametri di qualità e prezzo delle convenzioni Consip;
- alcuni principi di riduzione di spesa in materia di incarichi di consulenza e attività promozionale;
- norme limitative dell'autonomia gestionale, fissando un tetto al numero e ai compensi spettanti agli organi amministrativi, e vietando la diffusione di deleghe operative o la costituzione di comitati esecutivi.

Da ultimo, la L. 18/6/2009, n. 69 e il D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 3/8/2009, n. 102, hanno introdotto norme restrittive in tema di società pubbliche, *che impongono un'approfondita analisi al fine di adeguare gli statuti delle società in argomento.*

4. Dal complesso normativo sopra esaminato e dalla giurisprudenza civile, amministrativa, contabile, discende che la legittimità dell'affidamento di servizi "in house" ad una società di capitali partecipata non si fonda su requisiti o caratteristiche estrinseche apparenti, astratte, teoriche o meramente dichiarate, quanto piuttosto *sulla "funzione" realizzata in concreto* degli apparati, perché in caso contrario verrebbero legittimate facili vie di fuga dalla normativa civilistica, anche sanzionatoria, in linea di principio valida per tutti i soggetti di diritto che operino servendosi degli strumenti offerti dal diritto privato e dunque agiscano "iure privatorum", e la figura apparente della società in house verrebbe utilizzata quale *negozio in frode alla legge*.

Ciò trova particolare e puntuale riscontro nel disposto dell'art. 3, comma 12 e ss. e commi 27-29 L. 244/2007 (Finanziaria 2008), laddove ha disposto "limiti alla costituzione di società, all'acquisizione e al mantenimento delle partecipazioni societarie che non siano strettamente necessarie per il conseguimento di finalità istituzionali, ovvero che non producono servizi di interesse generale".

5. Prima di passare a valutare gli aspetti *strutturali e contenutistici* dello statuto CIRSU s.p.a., siccome adeguato alle sopravvenienze normative sopra indicate, al fine di stabilire se esso sia idoneo a conciliare le norme del codice civile, le speciali disposizioni normative emanate, nonché gli indirizzi accolti dalla giurisprudenza e sopra sinteticamente tracciati, in mancanza derivandone la esclusione della natura di "longa manus" dell'amministrazione e la fallibilità, è **pregiudiziale logicamente e giuridicamente** accertare se **CIRSU s.p.a.** possa qualificarsi quale società in house anche se non eroghi direttamente, in astratto o in concreto, un servizio pubblico essenziale per la collettività locale con specifico riferimento ai servizi di igiene urbana ad essa affidati dai comuni. Si tratta di un aspetto messo in rilievo tanto dal creditore ricorrente quanto dalla Corte di Appello di L'Aquila nel decreto del 11.2.2015.

Nel caso di CIRSU s.p.a., la titolarità del servizio pubblico di igiene urbana e dei servizi connessi è dei comuni già consorziati e ora proprietari delle azioni della s.p.a. CIRSU; la gestione del servizio spetta al CIRSU; l'espletamento/erogazione del servizio è opera di soggetti privati [CONSORZIO STABILE AMBIENTE STABILE S.C.A.R.L.] o ad azionariato misto pubblico-privato [SOGESA], i quali, almeno con riferimento a SOGESA, poi fallita, si sono rivelati del tutto inadeguati al compito ad essi assegnato, finendo coll' "appaltare" il servizio a terzi privati e per giunta con essa concorrenti sul territorio regionale [cfr. il contratto ripassato con DECO s.p.a. in data 8.5.2009 per il trasporto dei rifiuti e la scrittura privata datata 1.9.2008 sempre intercorsa con DECO s.p.a., che concede a quest'ultima, di fatto, il diritto di gestire indirettamente SOGESA - art. 2, nel corpo della quale si legge l'incredibile affermazione, rimasta senza alcuna reazione da parte di CIRSU s.p.a., che SOGESA s.p.a. "ha raggiunto un volume d'affari tale da appalesare carenze professionali in più ambiti della propria struttura aziendale", sicché deve adesso ricorrere ad "un supporto gestionale professionalmente più qualificato", identificato proprio nel maggior concorrente nella regione Abruzzo e **senza alcuna procedura ad evidenza pubblica**], nella più assoluta inerzia e difetto di reazione da parte di CIRSU s.p.a., che **anzi ha finito con lo stipulare convenzioni o accordi paralleli con organismi societari privati** [come quella con DECO s.p.a. del 15.12.2008 per il trasporto dei rifiuti, **in assenza di ogni gara competitiva**], a loro volta azionisti maggioritari del capitale del socio privato degli organismi societari delegati a svolgere il servizio pubblico di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti [ABRUZZO IGIENE AMBIENTALE - A.I.A. s.p.a.]

Lo statuto attribuisce a CIRSU s.p.a. la qualifica o natura di **società di mera gestione** [o finanziaria, come si esprime in termini equivalenti la Corte di appello], **come confermato dalla presa in carico, al 30.9.2014, di soli tre addetti**, avuto riguardo alla visura camerale in atti, *prevedendo espressamente* che CIRSU s.p.a. si limiti a mettere a disposizione dei gestori [rectius: esercenti] del servizio **indivi-**

duati mediante gara gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di sua proprietà [**disposizione statutaria ripetutamente violata**; cfr. tuttavia da ultimo il bando di gara "per l'affidamento della concessione per la gestione del polo impiantistico per il trattamento di rifiuti urbani e assimilati" datato 30.4.2015, che qualifica CIRSU s.p.a. come *amministrazione aggiudicatrice* e la ditta aggiudicataria come *gestore del servizio*]; e qualificando espressamente come "in house, agli artt. 18 comma 2 e 35, CIRSU s.p.a., richiamando all'uopo il disposto dell'art. 113 comma 5 lett. c] Dlgs. 267/2000, poi abrogato. Ovviamente, le affermazioni dello statuto, specie se qualificatorie, non vincolano in alcun modo il Tribunale, soggetto solo alla legge [art. 101 Cost.].

Il Tribunale osserva che **sul punto è dirimente il disposto dell'art. 113 comma 3 T.U.E.L.**, il quale stabilisce testualmente che "le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. Il comma 4 della medesima disposizione prosegue: "E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano [lettera così modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera c], legge n. 326 del 2003]; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7".

Ne consegue che non sussiste, in astratto, un divieto legislativo a che una società in house *gestisca* un servizio pubblico essenziale, piuttosto che *espletarlo direttamente*. E' tuttavia necessario che esista una norma speciale che autorizzi la separazione delle due attività in tema di servizio di smaltimento dei rifiuti. Appare quindi ultronea la questione della qualificazione in termini di "centrale di committenza" ai sensi del Codice degli Appalti pubblici, pure agitata e discussa dalle parti. Parimenti, sempre nel medesimo quadro, non possono assumere rilevanza le nozioni di pubblica amministrazione, dettate ad altri fini, contenute nel Codice del processo amministrativo e nel Testo unico sul pubblico impiego e neppure quella di "organismo di diritto pubblico", rilevando questa "solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica" [cfr. ex multis, Cass. S.U. 9.3.2012 n. 3692].

6. Conviene quindi procedere oltre nell'accertamento della sussistenza *in concreto* dei tre requisiti individuati dalla legge e dalla giurisprudenza, rectius dell'assenza di almeno uno di essi, che determina ugualmente ed anzi nel caso di specie ribadisce l'assenza della qualità di società "in house" in CIRSU s.p.a. Non si deve dimenticare, tuttavia, che, come insegna la giurisprudenza costituzionale, secondo la normativa comunitaria, **le condizioni integranti la gestione "in house"** ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto [capitale totalmente pubblico; controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento in via esclusiva dell'attività di CIRSU s.p.a. in favore dell'aggiudicante] **debbono essere interpretate restrittivamente**, costituendo l'*in house* providing un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica.

Lo statuto CIRSU s.p.a. prevede espressamente all'art. 1 che il capitale della società sia interamente pubblico, definisce essenziale il requisito di ente pubblico locale per l'ammissione alla sottoscrizione del capitale sociale, vieta la facoltà di cessione di azioni o quote a privati o strumenti analoghi o indi-

retti di "inquinamento della partecipazione pubblica totalitaria"; in materia di circolazione delle azioni, all'art. 7, contiene clausole di prelazione e/o di gradimento, secondo la disciplina dell'art. 2355-b/s c.c., in linea con i divieti sopra specificati.

E' questo, può essere detto sin d'ora, l'unico requisito delle "società in house" rispettato dallo statuto CIRSU s.p.a.

Ed infatti, circa l'attuazione del c.d. "controllo analogo", il contratto di servizio e lo statuto devono configurare o conformare il rapporto ente partecipante/società partecipata in termini di vera e propria gerarchia: l'amministrazione controllante, **anche ma non solo** per mezzo dell'assemblea dei soci, deve godere di un **effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività del soggetto partecipata sull'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo**, tale da rendere quest'ultimo una mera *longa manus, un esecutore degli ordini, dell'ente pubblico partecipante*, non diversamente che se fosse una sua mera articolazione interna, un suo ufficio [non organo], sul quale esso esercita i controlli di legge, sì da far ritenere che "...la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva" [Cass. S.U. n. 26283/2013].

Sul punto, è utile distinguere tra controllo sull'attività e controllo cd. strutturale. Quest'ultimo va inteso nel senso che l'ente locale deve avere il potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo. Il **controllo sull'attività**, invece, è tale quando gli enti locali partecipanti siano titolari, **oltre del potere di direttiva e di indirizzo**, anche del **potere di autorizzare o di annullare** quantomeno tutti gli atti più significativi della società, come il bilancio, i contratti che superino una certa soglia ed in generale **gli atti più qualificanti della gestione che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici**. Di conseguenza, perchè si realizzi il controllo analogo da parte della p.a. sugli organi della società *in house* è necessario che accanto ai poteri che l'ente locale esercita come socio secondo le regole previste dal codice civile, vi siano anche intensi e significativi poteri pubblicistici.

In altri termini, quel che rileva è che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente **il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative** della società *in house*, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. L'espressione "controllo" non allude perciò, in questo caso, all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria [o totalitaria] è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio [fosse pure un socio unico] in base alle regole dettate dal codice civile, e **sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna rilevante autonomia gestionale** [cfr. sul punto Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1].

E' quindi fondamentale che l'ente o gli enti soci esercitino **un controllo preventivo ed effettivo sulla gestione della società**, così come avviene per i servizi interni del o degli enti pubblici interessati [Cons. Stato 9.3.2009 n. 1365].

Appare chiaro dopo quanto detto sopra circa le modalità gestionali concrete del servizio pubblico di trattamento e smaltimento rifiuti da parte di CIRSU s.p.a. che **questo requisito difetta completamente**. Ed infatti, si è visto che, *in concreto*, i soci di CIRSU s.p.a. non hanno svolto alcun controllo effettivo circa l'inerzia manifestata dal consiglio di amministrazione in ordine al pessimo operato di SOGESA, che pure ha manifestato anche espressamente la propria impotenza a svolgere il servizio di tratta-

mento rifiuti ad essa improvvidamente attribuito ed ha consentito ed autorizzato la gestione di sé stessa alla concorrente DICO s.p.a., senza che l'ente aggiudicatore trovasse avesse nulla da obiettare. Ed ancora, l'assemblea dei soci non è intervenuta per impedire che CIRSU s.p.a. assegnasse illegittimamente, senza gara pubblica, il servizio di trasporto rifiuti a DECO s.p.a.

*In astratto, ovvero per quanto riguarda le previsioni statutarie, premesso che alcuna concreta competenza in materia di "controllo analogo congiunto" spetta al cd. "organismo di consultazione" - come ribadito da quest'ultimo nel verbale 4 del 26.9.2014, dove i componenti si premurano, a scanso di responsabilità, di precisare che le denunce per danno erariale spettano al consiglio di amministrazione ed eventualmente al collegio sindacale, mentre l'organismo ha solo compiti consultivi a quanto pare da rinvenire in un "manuale" di esercizio congiunto del controllo non meglio individuato [né prodotto agli atti], rilasciando pareri in ordine all'attività societaria - il Tribunale osserva quanto segue. Lo statuto prevede semplicemente [art. 13] che l'assemblea dei soci abbia competenza in materia di approvazione del bilancio; **si riunisca ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno** nonché per la trattazione delle materie indicate nell'art. 2365 c.c.; deliberi sugli indirizzi generali per le tariffe e la gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società, sulle modifiche dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo statuto, sulla responsabilità, nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; dia autorizzazione all'acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto, dismissione, fusioni, scissioni, partecipazione in società collegate o controllate o partecipate ex art. 2359 c.c.*

Come si vede, al di là di un generico riferimento alla deliberazione sugli indirizzi *generali* per la gestione dei beni e dei servizi pubblici, lo statuto non prevede alcun potere particolare, né di controllo preventivo né repressivo ex post [salvo il potere di revoca degli amministratori, prevista però dal codice civile], degli azionisti e quindi degli enti pubblici controllanti per incidere concretamente sull'operato degli amministratori né alcuna reale capacità di incidenza sugli obiettivi strategici della società CIRSU s.p.a. affidataria della gestione del servizio. I poteri attribuiti al consiglio di amministrazione o agli organi da questo delegati laddove consentito sono gli stessi di quelli previsti dal codice civile [artt. 19-21 dello statuto]. Nessuna costruzione di un rapporto gerarchico soci-amministratori analogo a quello tra ente pubblico ed i propri uffici interni, nessuna descrizione del consiglio di amministrazione quale *longa manus* senza autonomia dell'assemblea dei soci. I poteri rimessi a quest'ultimo, infatti, sono semplicemente quelli previsti dal codice civile in tema di controllo societario.

Lo statuto di CIRSU s.p.a. avrebbe dovuto - fermo restando il principio secondo il quale "la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale" ex art. 2380 c.c - riservare all'assemblea e quindi ai soci enti pubblici locali maggiori poteri di natura autorizzatoria e quindi preventiva rispetto alle scelte assunte dagli amministratori.

Più in particolare, in aggiunta alle competenze riservate dalla legge, lo statuto avrebbe dovuto prevedere che l'assemblea ordinaria **autorizzasse preventivamente:**

- i budget di esercizio, i piani degli investimenti e/o i piani industriali, il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- l'acquisizione e dismissione di beni immobili;
- per i casi più rilevanti, l'acquisizione della deliberazione dell'ente controllante in via preventiva, a pena di nullità dell'atto stipulando [cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 3.3.2008 n. 1];

e prevedesse:

- quorum deliberativi più elevati rispetto a quelli previsti dagli artt. 2368-2369 c.c. sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, allo scopo di garantire il più elevato consenso possibile alle decisioni dei soci, in special modo quando la compagine sociale è composta, come nel caso di specie, da più enti pubblici, tutti in rapporto organico "in house" con la società partecipata;
- l'obbligo per gli organi delegati di riferire con frequenza anche maggiore di quella prevista dall'art. 2381 c.c. al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, in linea con il dovere di "agire in modo informato".

Ancora. Fermi restando i diritti di informativa già assicurati dalla normativa civilistica [art. 2423, co. 3, c.c.; art. 2429, co. 4, c.c.; art. 2433, c.c.; art. 2441, c.c.; art. 2446, c.c.] e il diritto riconosciuto ai soci dall'art. 2422 c.c. di ispezionare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro degli obbligazionisti, lo statuto di CIRSU s.p.a. avrebbe dovuto, per conformare una sorta di rapporto gerarchico vero e proprio tra ente affidante e società partecipata, **ulteriori disposizioni di tipo informativo**, ad es. prevedendo che il consiglio di amministrazione allegasse al budget di esercizio una relazione sullo stato della società, contenente **informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati**, al numero, alla composizione e al costo medio unitario del personale dipendente, alle procedure adottate per l'affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere, al grado di attuazione dei programmi di investimento, al grado di soddisfazione dell'utenza. Così come, avrebbe dovuto prevedere che il bilancio annuale fosse obbligatoriamente accompagnato dal rendiconto finanziario e dal bilancio sociale.

Da tempo la giurisprudenza interna e unionista ritiene che sia possibile il controllo analogo anche nel caso di società partecipate da più enti pubblici [cd. "in house frammentato"] ed in particolare ha cura di precisare che in tal caso **il controllo della "mano pubblica" sull'ente affidatario deve essere effettivo**, eseguito mediante adeguati moduli gestionali, ancorchè esercitato congiuntamente e deliberato a maggioranza dai singoli enti pubblici associati [Consiglio di Stato sez. V, 9.3.2009 n. 1365 sentenza CE 13.11.2008, causa C-324-07 Coditel Brabantsa]. Nulla di tutto questo nel caso specifico, dove, anche al di là delle previsioni statutarie, è mancata in pieno ogni forma di controllo reale ed in concreto sull'operato della società CIRSU s.p.a. affidataria del servizio. Peraltro, **nel caso di società per azioni "in house" costituite da molti enti pubblici**, tutti portatori di interessi omogenei e non contrapposti, come nel caso di specie, per la gestione integrata del servizio, **lo statuto deve contenere clausole a tutela del socio-ente pubblico posto in minoranza o non interessato da una deliberazione assembleare, così da garantire a tutti i soci la possibilità di esercitare il c.d. "controllo analogo"**. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di riconoscere anche a soci minoritari il diritto di ottenere la convocazione dell'assemblea e la facoltà di richiedere la revisione delle deliberazioni assembleari, senza che l'esercizio strumentale di tali diritti possa precludere il regolare e continuo funzionamento della società.

Ne discende che di mero principio e prive di ogni concreta rilevanza ai fini che qui interessano devono essere ritenute le affermazioni contenute nell'art. 35 dello statuto - sussistenza di atti di indirizzo, vigilanza, realizzata peraltro esclusivamente mediante la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo quindi secondo le ordinarie regole del codice civile, di controlli da effettuarsi come da contratto di servizio, dei quali non è alcuna traccia né astratta né concreta in atti, di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e reporting, dei quali pure non v'è alcun riscontro obiettivo. Manca infatti ogni forma di controllo penetrante e continuo del socio pubblico nella gestione della attività sociale.

Difetta dunque interamente il requisito del cd. controllo analogo nello statuto di CIRSU s.p.a.

Violato risulta infine il terzo ed ultimo dei requisiti previsti dalla legge, consistente nell'obbligo per la società affidataria del servizio pubblico di operare per la più parte della propria attività in favore degli enti pubblici locali che la controllano.

Come noto, il requisito della prevalenza dell'attività in favore delle amministrazioni proprietarie, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l'attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439 [anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria: si veda, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia 11 maggio 2006, n. 340/04, *Carbotermo*], non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi **e della prospettiva di sviluppo in cui l'attività accessoria eventualmente si ponga**, nel senso che l'attività accessoria, oltre ad essere marginale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio d'interesse economico generale svolto dalla società in via principale.

Sono infatti agli atti una serie di scritture private sottoscritte da CIRSU s.p.a. prima con un ACCORDO QUADRO datato 24.3.2005 con SOGESA s.p.a., poi con il CONSORZIO COMPrensORIALE PER LO SMALTIMENTO R.U. AREA PIOMBA FINO in data 26.11.2008, nelle quali da un lato [art. 8] si impone a SOGESA a garantire lo smaltimento da parte dei comuni *non soci* bensì *convenzionati* con CIRSU s.p.a., autorizzandola ad accettare direttamente "*conferimenti diretti da comuni o ditte private*" **nei soli limiti della potenzialità degli impianti**, dall'altro si stipula un accordo [già in vigore dal 22.1.2008, quando la L. 248/2006 era vigente e prorogato il 1.8.2008] con un consorzio di ben otto comuni per il conferimento dei rifiuti nella discarica di proprietà di CIRSU s.p.a. sita in Grasciano di Notaresco per un quantitativo massimo di ben 58.420 Kg al giorno. Come si vede, non solo così agendo CIRSU s.p.a. non opera in via esclusiva con gli enti partecipanti, ma impone una significativa presenza anche in termini di fatturato quale concorrente con altre imprese sul mercato di servizi analoghi, sia pure come visto per il tramite delle società che svolgono direttamente il servizio; CIRSU sembra inoltre porsi in chiara prospettiva di sviluppo sul mercato, tendendo a monopolizzarlo e ad affiancare all'attività servente verso i soci quella, altrettanto ponderosa, verso i terzi, clienti pubblici e privati.

Va ancora osservato che l'accordo quadro CIRSU s.p.a. SOGESA s.p.a. del 24.3.2007 - aggiornamento parte economica 2007 [sul quale vedi pure la relazione *riservata* che la società di revisione Numeralia ha realizzato per SOGESA in data 31.12.2007], sottoscritto subito dopo l'entrata in vigore del Decreto Bersani, prevede espressamente che, a seguito della modifica del requisito dell'attività svolta da prevalente ad esclusivo, "*i contratti con i terzi conferenti presso gli impianti ad esclusione dei comuni soci saranno sottoscritti direttamente da SOGESA s.p.a., d'intesa e previa autorizzazione del CIRSU s.p.a....per un quantitativo complessivo di 35.000 tonnellate con possibilità di smaltire gli scarti presso la discarica di servizio.....***Sui conferimenti extra soci eccedenti quelli inerenti l'utilizzo della volumetria residua SOGESA s.p.a. riconoscerà a CIRSU s.p.a. E. 20,00 netti per ogni tonnellata di ingresso.....L'entrata CIRSU s.p.a. sulle tariffe extra soci deve comunque essere garantita da SOGESA s.p.a. per un importo annuale complessivo non inferiore a 500.000,00 Euro**".

Al di là dell'improprio richiamo all'art. 13 L. 248/2006 [cd. decreto Bersani], che ha previsto che le società a partecipazione pubblica operino esclusivamente e non solo per la parte più importante della propria attività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, **con esclusione tuttavia dei servizi**

pubblici locali, ecco cosa è accaduto. Gli enti locali consorziati, titolari, hanno costituito CIRSU s.p.a. per gestire un servizio pubblico che sarebbe stato svolto da terzi soggetti, privati o pubblici, come previsto dallo statuto CIRSU s.p.a., qualificando espressamente la società come *in house*, così ponendola al riparo dal rischio di fallimento. La società prescelta per lo svolgimento del servizio, SOGESA, a capitale misto pubblico-privato, **senza alcuna procedura competitiva ma semplicemente "costituita" da CIRSU s.p.a. e il partner privato A.I.A.** [cfr. accordo quadro datato 30.6.2000] è quindi una NEW.CO. per forza di cose del tutto priva di esperienza e professionalità in un settore tanto delicato come quello dei rifiuti, come ammetteranno per tabulas i suoi vertici, e in definitiva inidonea allo scopo, prima di fallire, autorizzava a sua volta una concorrente diretta nel territorio regionale [DICO s.p.a.] ad eterogestirla, affidando a questa persino il compito di redigere il progetto di realizzazione della nuova discarica di Grasciano. Tanto SOGESA, su autorizzazione di CIRSU, quanto CIRSU direttamente, stipulavano quindi contratti, convenzioni, accordi con terzi non soci di CIRSU, con i quali consentivano a questi il conferimento di rifiuti nella discarica di proprietà di CIRSU s.p.a., in violazione del requisito della prevalenza [cfr. accordo con CONSORZIO COMPRESORIE PER LO SMALTIMENTO R.U. AREA PIOMBA FINO datato 26.11.2008 ma in atto già dal 22.1.2008]. Per evitare poi di incorrere negli strali del decreto Bersani, CIRSU s.p.a. concordava con SOGESA che i contratti con i clienti conferenti non soci sarebbero stati sottoscritti esclusivamente da SOGESA ma con l'autorizzazione di CIRSU, che avrebbe ricevuto un compenso fisso per ogni tonnellata di rifiuti conferiti ed in ogni caso un corrispettivo base non inferiore ad E. 500.000,00 annuo, così lucrando incassi su una situazione palesemente anti-giuridica e illegittima.

Incidentalmente, occorre osservare che anche l'ultima assegnazione del 7.2.2014 in favore di CONSORZIO STABILE AMBIENTE [C.S.A.] s.c.a.r.l. per la costruzione e gestione della nuova discarica intercomunale sita in Notaresco in località casette di Grasciano, compresa la progettazione definitiva ed esecutiva, con estensione per la volumetria residua della vecchia discarica ormai esaurita, è stata affidata nelle forme della concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, **al di fuori di ogni procedura ad evidenza pubblica e sulla base di un progetto generale "redatto dai tecnici della società DECO per conto di SOGESA"**. Trattasi del medesimo soggetto giuridico che si è accollato i debiti di CIRSU s.p.a. con scrittura privata del 28.10.2014.

Tutto quanto sopra ricostruito consente al tribunale di addivenire ad una prima e fondamentale affermazione: **CIRSU s.p.a. è soggetto pienamente fallibile**, non è assimilabile ad un ente pubblico ex art. 1 comma 1 L.F., difetta dei requisiti del controllo analogo e della prestazione dell'attività in via prevalente in favore degli enti locali proprietari, per avere svolto nel tempo mediante società di servizi a capitale misto pubblico privato o senz'altro privato l'attività di pubblico interesse consistente nella ricezione e nel trattamento di rifiuti anche in favore di enti non soci di CIRSU s.p.a.

7. Risulta per tabulas acquisito, né viene contestato dalla difesa di CIRSU ovvero dall'interveniente adesivo, il dato del superamento dei limiti quantitativi posti dall'art. 1 comma 2 e la condizione di procedibilità di cui all'art. 15 ultimo comma L.F., che, al di là della contestazione del credito fatto valere da DICO. S.p.a., verrebbe in ogni caso superata dai riscontri documentali e di bilancio relativi ai debiti scaduti.

Occorre allora accertare esclusivamente se CIRSU s.p.a. debba essere dichiarata fallita perché insolvente. Si tratta di una condizione contestata pervicacemente da CIRSU s.p.a. e dall'interveniente adesivo CONSORZIO STABILE AMBIENTE s.c.a.r.l., le quali assumono che CIRSU ha, a seguito di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale, adempiuto a tutte le obbligazioni verso i restanti creditori, mentre ha ritenuto di non onorare il proprio debito verso AIA s.p.a. in quanto in realtà inesi-

stente o non dovuto, siccome fondato su scrittura privata annullabile: annullabilità della quale CIRSU s.p.a., come attualmente rappresentata, assume di avere "scoperto" solo successivamente alla redazione dell'accordo di ristrutturazione [che vede A.I.A. s.p.a. tra i creditori estranei all'accordo ma non oppositori, sebbene abbia poi provveduto a reclamare senza successo l'accordo stesso]. In sostanza, afferma la debitrice, CIRSU s.p.a., lungi dal non avere potuto, non ha voluto pagare A.I.A. s.p.a., ritenendo non dovuta la somma richiesta e illegittimo il titolo sul quale la pretesa si fonda, impugnando giudizialmente la transazione con A.I.A. s.p.a. datata 12.10.2011. Difetterebbe dunque l'elemento della impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni, quale fondamento imprescindibile della nozione di insolvenza, ribadita:

- 1] dai flussi provenienti dall'accollo di debito contratto da C.S.A. scarl per complessivi E. 2.600.000,00, [di cui 400.000,00 in compensazione graduale per compensi dovuti da C.S.A. a CIRSU], ovvero dal soggetto giuridico che, in assenza di gara pubblica, risulta attualmente affidatario della costruzione e gestione della nuova discarica intercomunale sita in Notaresco in località casette di Grasciano, compresa la progettazione definitiva ed esecutiva, con estensione per la volumetria residua della vecchia discarica ormai esaurita;
- 2] da ciò, che CIRSU s.p.a. ha già effettuato pagamenti per complessivi E. 3.110.155,04 in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione omologato;
- 3] da ciò, che CIRSU s.p.a. gode della fiducia di C.S.A. s.c.a.r.l., la quale, oltre all'accollo di debiti, ha effettuato investimenti nel Polo tecnologico per E. 6.677.808,05;
- 4] da ciò, che CIRSU s.p.a. ha indetto un bando di gara per la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, che dovrebbe fruttare un canone di concessione annuale pari ad E. 18.850.000,00, quindi rilevanti flussi in entrata;
- 5] da ciò, che la procedura espropriativa presso terzi intrapresa da A.I.A. s.p.a. ha avuto buon esito, per un importo di 2.250.000,00 E., con il che sarebbe venuta meno la legittimazione e/o l'interesse di A.I.A. a chiedere il fallimento di CIRSU s.p.a.

Per quanto riguarda i dati di bilancio di esercizio al 31.12.2013, dal quale emergono debiti per E. 9.742.042,00, un passivo di E. 9.500.212,00, una perdita di esercizio di E. 2.655.194,00; attivo: liquidità immediate per E. 66.552,00, liquidità differite per E. 2.825.796,00, immobilizzazioni materiali per E. 6.505.768,00, osserva la debitrice che essi sono stati rettificati nel bilancio chiuso al 31.12.2014, il quale attesta una inversione di tendenza, frutto del passaggio dallo stato di liquidazione a quello di continuità gestoria, conseguente alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione, con un aumento del valore della produzione e una diminuzione del relativo costo. Non vi è squilibrio economico-patrimoniale, in quanto il bilancio chiuso al 31.12.2014 registra un utile di esercizio e un valore positivo del patrimonio netto. Non vi è squilibrio strutturale, in quanto, sebbene il medesimo bilancio chiuso al 31.12.2014 documenti un attivo corrente inferiore al valore delle passività e un reddito operativo lordo negativo, in realtà occorre tenere conto che il ritorno di CIRSU s.p.a. in una situazione di continuità gestoria, a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ha consentito di operare una rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e soprattutto degli impianti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 c.c., rappresentando una caso eccezionale che autorizza la deroga ai criteri legali di redazione del bilancio e consente di fornire a terzi la sola rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società. In altri termini, l'attuale situazione di *going concern* di CIRSU rispetto al precedente stato di liquidazione ope legis, in forza della quale, se non vi fosse stata l'applicazione dell'art. 182 bis L.F., sarebbe stata obbligatoria l'applicazione degli artt. 2484 n. 4] e 2545 duodecies c.c., 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, 2482 ter c.c., esclusa dall'art. 182 sexies comma 1 L.F., ha legittimato la rivalutazione, nel bilancio chiuso al 31.12.2014, dei cespiti in base al valore di mercato, quando le regole legali pretendono che il valore di essi venga appostato al costo storico di acquisto. In particolare, la debitrice osserva che, come evidenziato nella nota

integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2014, il recupero di valore applicato, avente ad oggetto il complesso industriale di GRASCIANO per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti di proprietà di CIRSU s.p.a., stimato in E. 10.300.000,00 come da consulenza di stima non giurata a firma del dott. ing. MAURIZIO PIERGALLINI, è dovuto al ritorno della società in una situazione di continuità gestoria nel corso del 2014, all'ottenimento dei titoli autorizzatori regionali, alla stipula dei contratti d'uso degli impianti, alla riattivazione degli impianti del cd. Polo tecnologico: in una parola, alla ripresa concreta dell'attività produttiva.

La Corte di appello, nel rimettere gli atti al Tribunale, ha osservato di essere stata impossibilitata a valutare esaustivamente, sia pure in via incidentale, la fondatezza e la ragionevolezza della contestazione del credito fatto valere da A.I.A., al fine di escludere la sussistenza dello stato di insolvenza, dal momento che la difesa di CIRSU s.p.a. "non ha ritenuto di esibire" alla corte "gli scritti difensivi a sostegno della domanda di annullamento della transazione" e "ha pure omesso", nella comparsa di risposta depositata in sede di reclamo, di spiegare nel dettaglio le ragioni per le quali sarebbero infondate le pretese a suo tempo avanzate da A.I.A., che hanno poi indotto le parti a concludere la transazione.

Il Tribunale di Teramo, per parte sua, nel decreto datato 16.10.2014, poi oggetto di reclamo accolto dalla Corte di appello, premesso che, secondo quanto prevede l'art. 5 comma 2 L.F., lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore *non è più in grado* di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che l'insolvenza consiste in uno stato non transitorio di impotenza patrimoniale, che non si identifica né nel presupposto minimo [necessario ma non sufficiente] di fallibilità di cui all'art. 15 ultimo comma L.F., né nel semplice inadempimento di un'unica e sia pure consistente obbligazione pecuniaria, determinato da *cause diverse dalla strutturale ed irreversibile incapacità di adempiere* e tale da non dimostrare in modo inequivoco esteriormente l'esistenza dello stato di dissesto, aveva osservato, nel rigettare l'istanza di fallimento, che il procedimento è stato promosso da un unico creditore, rimasto insoddisfatto dapprima in sede di esecuzione individuale, di poi quale creditore estraneo, a seguito della fase di adempimento dell'accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale in data 28.3.2014; che non è contestata la circostanza, riferita da CIRSU s.p.a., secondo la quale è stato rispettato il dettato normativo, soddisfacendo integralmente entro il 26.7.2014 tutti i creditori rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione, *ad eccezione di AIA*, nei cui confronti CIRSU s.p.a. ha intenzionalmente inteso non adempiere ad una obbligazione residua di 2.250.000,00 [quale prezzo stabilito per la cessione delle azioni di SOGESA s.p.a.], assumendo l'insussistenza/illegittimità/illiceità del credito sulla base di elementi valutativi sopravvenuti e presentando all'uopo domanda di sequestro conservativo del credito [peraltro rigettata, sicché pende giudizio di merito]; che tutto quanto sopra esposto induce a ritenere che le dinamiche debitorie si inseriscano all'interno degli ordinari rapporti commerciali di debito-credito, ai quali deve restare estranea la procedura concorsuale fintanto che esse non siano significative di una patologica e strutturale incapacità patrimoniale della società di adempiere le proprie obbligazioni verso i terzi; che dai bilanci emerge una situazione di equilibrio patrimoniale.

8. Appare al tribunale evidente che, alla stregua di tutti i dati e gli elementi di valutazione sopra esaminati ed altri che di seguito verranno partecipati, ad oggi ed in base alla situazione fattuale determinatasi, CIRSU s.p.a. versi in indiscutibile condizione di *insolvenza*, intesa come **obiettiva incapacità di estinguere le proprie obbligazioni facendo ricorso ai mezzi di pagamento ordinari** [Cass. 2830/2001, secondo cui "ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni"]. La natura *oggettiva* della in-

capacità di adempiere consente di escludere immediatamente la rilevanza delle *cause* che hanno determinato il dissesto di CIRSU s.p.a. ed in particolare la eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti da parte degli organi di rappresentanza ed amministrazione di CIRSU s.p.a. che si sono succeduti nel tempo e di altri soggetti terzi, che hanno dato origine alla denuncia datata 24.12.2014 e sporta alla locale Procura della Repubblica dall'attuale legale rappresentante p.t. di CIRSU s.p.a. Ed invero, gioverà osservare in primo luogo che in ambito fallimentare non rilevano le singole responsabilità personali, come accade in materia penale, ma *le fattispecie* riconducibili alla *persona giuridica* [nel caso di CIRSU, che è una s.p.a.], la quale costituisce un autonomo soggetto giuridico e centro di interessi, distinto dai suoi amministratori. In altri termini, non ha alcuna rilevanza che l'incapacità di adempiere sia dipesa da *colpa* di debitore o, in ipotesi, da condotte illecite di terzi, a livello causale o concausale. Ciò che rileva, è *che sul mercato esiste un'impresa che rischia di distruggere ricchezza anziché crearne*. E tanto basta per determinarne l'insolvenza e, quindi, la fallibilità. Non è un caso, d'altra parte, che la normativa antiusura ed antiestorsione, con le sue disposizioni accessorie in tema di sospensione processuale, *non si applichi alle procedure fallimentari*. Al di là della causa dell'insolvenza, infatti, ciò che rileva è l'interesse dell'ordinamento giuridico a che non operino sul mercato imprese inidonee oggettivamente a svolgere la propria attività. La "ratio" dell'art. 5 comma 2 L.F. è nella tutela del mercato ed a questa restano estranee considerazioni che possono in astratto rilevare per il diritto penale sotto il profilo dei comportamenti individuali.

Tanto premesso, risulta dagli atti che CIRSU s.p.a. è società attualmente incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni estinguendole mediante strumenti di adempimento ordinari.

In effetti, per un verso l'argomentazione difensiva, secondo la quale CIRSU s.p.a. non *intende* adempiere la propria obbligazione nei confronti di A.I.A. s.p.a., pur essendo in grado di farlo, non risulta corretta, se riferita al pagamento mediante strumenti ordinari, per tali intendendosi quelli previsti dal codice civile in materia di adempimento delle obbligazioni. Certamente, se i soci di CIRSU s.p.a. ricapitalizzassero il patrimonio sociale ovvero se la società vendesse i propri impianti, essa ben potrebbe onorare il debito verso A.I.A., ma non si tratterebbe di mezzi di pagamento ordinari, né risulta che gli enti locali abbiano alcuna intenzione né a quanto sembra alcuna capacità di immettere liquidità nella società ed ancora la vendita dei beni sarebbe soggetta all'alea di ogni vendita sostanzialmente coatta, in quanto determinata dalla necessità di ottenere rapidamente liquidità. In assenza di simili modalità di reperimento di flussi patrimonializzanti, CIRSU s.p.a. non è in realtà attualmente in grado di estinguere il proprio debito verso A.I.A., che ammonta ad E. 2.250.000,00, né, a quanto sembra, una parte dei residui debiti di cui all'accordo di ristrutturazione omologato. **Essa è di fatto, attualmente, una società inattiva, perché inattiva è anche la società che svolge per suo conto il servizio di trattamento rifiuti per la provincia di Teramo, dal momento che la precedente discarica è ormai esaurita, la nuova è ancora in fase di realizzazione, sicché non vi è in realtà nulla da gestire.** Nelle premesse dell'atto di accollo "gratuito" del "servizio di pagamento dei debiti, passati e futuri, di CIRSU s.p.a." da parte del Consorzio stabile Ambiente s.c.a.r.l. [C.S.A.], si legge: "...è sorto contenzioso con uno dei creditori estranei all'accordo, il cui credito è contestato da CIRSU s.p.a.....conseguentemente, detto creditore ha eseguito pignoramenti sui conti correnti della società, impedendo alla stessa di eseguire i pagamenti previsti dall'accordo di ristrutturazione ed i pagamenti correnti". **E' la stessa CIRSU s.p.a., dunque, ad ammettere di non essere attualmente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, non solo verso A.I.A. ma anche verso terzi, siano essi creditori "correnti" ovvero soggetti aderenti all'accordo di ristrutturazione, tanto da dover ricorrere ad un terzo per provvedere al saldo dei debiti**

con mezzo non ordinario di pagamento, trattandosi peraltro di acollo non liberatorio al quale non hanno aderito i creditori ed al quale per questa ragione non consegue la liberazione del debitore accolto, il quale resta obbligato in solido con l'accollante. E del resto non è affatto scontato che i pagamenti avvengano nemmeno in questa forma, se è vero che l'acollo è condizionato *sospensivamente* quanto ad E. 1.200.000,00 alla consegna C.S.A. dell'invaso che è ancora in fase di realizzazione, quanto ad E. 1.000.000,00 alla consegna a C.S.A. della linea di trattamento e compostaggio della frazione umida. Trattasi, come è evidente, di *condiciones incertae* tanto nell'an quanto nel quando. Una parte dell'acollo, pari a 400.000,00, è addirittura frutto di una compensazione tra CSA e CIRSU e dunque non verrà mai monetizzato in favore dei creditori.

EN. Inoltre, secondo la consulenza tecnica depositata da A.I.A. e confezionata da una nota società di revisione aziendale, dalla lettura del bilancio chiuso al 31.12.2014, *pur considerato così come redatto*, risulta la *insussistenza delle risorse liquide necessarie per il soddisfacimento del credito AIA, a causa dei minori introiti rispetto a quelli previsti nell'accordo di ristrutturazione.*

Non può essere poi pretermesso che, sino ad oggi, tutti i pronunciamenti dei giudici sulle azioni promosse da CIRSU s.p.a. direttamente o in opposizione alle azioni altrui si sono conclusi negativamente, con decisioni che hanno anche affermato la insussistenza del *fumus boni iuris* vantato dalla debitrice. In particolare, veniva dapprima rigettata con decreto del 24.6.2013 dal giudice monocratico presso il Tribunale di L'Aquila Sezione specializzata per le Imprese l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato da AIA il 14.5.2013; poi questo decreto di rigetto, reso prima inaudita altera parte e poi nel contraddittorio, veniva fatto oggetto di reclamo dinanzi al Collegio e confermato con provvedimento del 29.7.2013, nel quale *viene esclusa la sussistenza del fumus boni iuris* di CIRSU, sul rilievo della "genericità dell'atto di citazione nella individuazione dei motivi di annullabilità del contratto" ed ancora "del fatto che i rilievi mossi da parte opponente non trovano riscontro nelle emergenze probatorie allo stato disponibili e risultano in parte fondati su prospettazioni apparentemente contraddittorie [ad es. l'affermazione a pag. 21 secondo cui solo in seguito alla acquisizione del pacchetto azionario detenuto da AIA avrebbe appreso "che quasi tutte le fatture proforma emesse da Sogesa a Cirsu, erano in realtà prive del giustificativo rapporto sottostante" sembra contrastare con quanto affermato a pag. 13, secondo cui sin dal febbraio 2011 un consulente nominato da CIRSU aveva attestato che "i crediti pretesi da SOGESA [circa 3,5 milioni di euro] erano inesistenti, ovvero non supportati da alcun titolo"] [il corsivo è nel provvedimento originale: n.d.r.]; il ricorso di CIRSU intentato per ottenere inaudita altera parte il sequestro conservativo nelle proprie mani della somma di E. 2.250.000,00 o in alternativa provvedimento ex art. 700 c.p.c. contro AIA veniva rigettato con decreto del 29.7.2014 emesso dal giudice monocratico presso il Tribunale di Teramo, il quale rilevava "quanto al *fumus boni iuris*, l'azione di merito che si intende proporre....non appare, ad una sommaria delibazione, meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di transazione che prevede limiti ben precisi di impugnabilità.....la CIRSU s.p.a. ha contribuito in modo massiccio alla determinazione della situazione dannosa che ora lamenta"; con decreto inaudita altera parte reso il 15.6.2015, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di L'Aquila, nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi intrapresa da A.I.A. s.p.a. per un importo di 2.250.000,00 E., ha sospeso l'efficacia esecutiva delle ordinanze di accertamento dell'obbligo del terzo e di assegnazione, depositate il 3.6.2015, con le quali in un primo momento aveva accolto le richieste di A.I.A., sicchè risulta non corretta l'osservazione della difesa della debitrice riportata sopra, al punto 5 delle deduzioni difensive [fol. 12] nella parte in cui sostiene che sarebbe venuta meno la legittimazione e/o l'interesse di A.I.A. a chiedere il fallimento di CIRSU s.p.a. In questa sede, necessariamente a cognizione sommaria e nel corso della quale la sussistenza/validità della pretesa creditoria sulla quale si fonda la domanda di annullamento deve essere valutata incidentalmente al fine di vagliare, a fronte di un titolo documentalmente sussistente e materialmente e ideologicamente genuino, la ragionevo-

lezza o plausibilità delle ragioni debitorie tendenti quantomeno a negarne la efficacia in questa sede ovvero la idoneità a determinare la legittimazione attiva del creditore istante, i pronunciamenti suddetti rivestono certamente una importanza non secondaria.

Ma occorre anche considerare che la transazione conclusa tra CIRSU s.p.a. e A.I.A. trova la sua ragione di essere, come documentato dal creditore istante, nell'atto autentificato per notar Verna e datato 12.10.2011 [Rep. 3066], con il quale CIRSU s.p.a. ha stipulato con AIA una cessione di azioni di SOGESA s.p.a. concordando il prezzo in complessivi E. 2.500.000,00, rimasta inadempita per l'importo di E. 2.250.000,00. Questa cessione di azioni di inseriva in un più ampio accordo transattivo con cui CIRSU e AIA componevano un contenzioso precedente, accordo fortemente voluto da CIRSU [come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le due società] e datato 11.7.2011, **finalizzato ad acquistare la partecipazione privata di AIA in SOGESA al fine di divenire proprietaria al 100% del pacchetto azionario della società esercente il servizio di trattamento dei rifiuti.** Nella lettera inviata a SOGESA ed AIA e datata 21.2.2010, CIRSU s.p.a. dichiara espressamente: "...questa società formula la proposta di massima...di acquistare la partecipazione detenuta dal socio privato nella società SOGESA al prezzo...in ogni caso non superiore al prezzo massimo di Euro 2.250.000,00 al fine di costituire un'unica società a capitale interamente pubblico". In data 1.7.2011 è la stessa CIRSU ad inviare ad AIA la proposta di accordo transattivo che sarà di poi sottoscritta tra le parti. Da notare che, in base all'accordo [n. 4], gli enti locali soci di CIRSU "sono garanti dell'adempimento delle obbligazioni in via solidale". Per quanto interessa in questa sede, il Tribunale deve quindi rilevare che la decadenza dal beneficio del termine previsto **nell'atto pubblico** di cessione delle azioni e costituzione di pegno, **sul quale si fonda l'atto di precetto conseguentemente intimato da AIA nei confronti di CIRSU in data 7.5.2013,** è una conseguenza dell'inadempimento di CIRSU s.p.a. che, dopo avere corrisposto una prima rata di 250.000,00 E., è rimasta completamente inerte. E la proposta di transazione sulla quale l'assunzione dell'obbligo di acquistare le azioni si fonda **è stata formulata dalla stessa CIRSU s.p.a., che l'ha redatta e fortemente voluta per una ragione specifica di natura programmatico-strategica,** come affermato espressamente nello stralcio del deliberato del Consiglio di Amministrazione di CIRSU nel punto all'ordine del giorno allegato alla proposta transattiva, la quale ben difficilmente potrebbe essere ricondotta a comportamenti quali "induzioni in errore" o dolo: la ferma volontà di divenire proprietaria dell'intero pacchetto azionario di SOGESA, al tempo stesso chiudendo ogni contenzioso pendente tra CIRSU, SOGESA e AIA. **Sembra dunque fare difetto ogni seria e ragionevole causa di illegittimità/inesistenza del titolo sul quale si fonda il credito palesato dal ricorrente per il fallimento;** ferma restando la irrilevanza già in astratto in sede fallimentare, già sopra ribadita, dei comportamenti di singoli amministratori o di terzi in relazione alla costituzione della volontà della persona giuridica CIRSU s.p.a., che come tale possiede una propria autonomia decisionale distinta da quella dei singoli. In disparte ogni considerazione su quanto già osservato dalla Corte di appello di L'Aquila nel decreto datato 11.2.2015 in ordine ai ripetuti riconoscimenti di debito da parte di CIRSU s.p.a., che si è più volte detta disponibile a saldare la propria obbligazione verso A.I.A., pur dopo avere, secondo da quanto essa stessa sostenuto, scoperto di essere, solo per errore o per dolo altrui, addivenuta a stipulare una transazione priva di reale giustificazione.

9. Da ultimo, può essere considerata la *vexata quaestio* della corretta rappresentazione nel bilancio chiuso al 31.12.2014 del valore delle immobilizzazioni materiali o degli impianti di proprietà di CIRSU s.p.a., pur rilevando che trattasi di questione non idonea di per sé ad inficiare la conclusione cui sin da ora è possibile giungere sulla base di quanto detto in precedenza: **CIRSU s.p.a. è società attualmente in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.F., come tale incapace di fare fronte alle proprie obbligazioni mediante gli ordinari strumenti di pagamento previsti dal codice civile.** Questo stato di impotenza non è transitorio ed è destinato a non essere neppure breve, se è vero che

né nell'anno in corso né perlomeno in quello successivo, tenuto conto della mancanza di liquidità immediata e delle condizioni sospensive apposte all'accollo dei debiti assunto da C.S.A. s.c.a.r.l., dalla durata incerta e di incerta verifica, sarà possibile soddisfare i propri creditori, identificati questi ultimi in quelli per le spese correnti e quelli di cui all'accordo di ristrutturazione per le somme non ancora pagate, anche senza tenere in alcuna considerazione il credito A.I.A. In altri termini, CIRSU s.p.a. non ha attualmente alcun flusso in entrata utile a consentire il pagamento dei debiti. Tale non è l'accollo di C.S.A. in quanto *non attuale*; e a generare flussi non è neppure idoneo il bando di gara indetto **per la gestione** degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti: a parte il riferimento improprio alla "gestione", che spetta proprio a CIRSU s.p.a. o almeno ad essa è spettato sino ad oggi ed essendo rimessa agli enti proprietari ogni diversa determinazione [quale la scelta di un diverso gestore], non vedendosi peraltro quale sarebbe la funzione di CIRSU una volta che la gestione e non il semplice svolgimento del servizio pubblico dovesse essere rimesso a terzi, la individuazione di un concessionario/aggiudicatario è una pura eventualità, come puramente ipotetiche sono le previsioni di incasso, peraltro particolarmente ottimistiche [E. 18.850.000,00 all'anno].

Come si legge nel bilancio chiuso al 31.12.2014, il patrimonio netto passa da - 7.545.771,00 del 2013 a + 578.991,00 esclusivamente in virtù della rivalutazione delle immobilizzazioni materiali, passate da un valore di E. 4.064.298,00 iscritto nel bilancio chiuso al 2013 a un valore di E. 10.954.055,00 per la voce immobilizzazioni materiali/terreni e fabbricati. Parallelamente, l'esercizio 2014 chiude in utile per E. 8.124.765,00 a fronte di una perdita del 2013 per E. 2.655.194,00. Ne consegue che *la sola ragione per la quale il patrimonio netto di CIRSU s.p.a. è attualmente non negativo, ciò che porterebbe obbligatoriamente al suo scioglimento*, è la rivalutazione del suo patrimonio immobiliare, eseguita in deroga ai criteri di redazione del bilancio. La debitrice afferma di avere agito legittimamente, perché la rivalutazione è consentita dalla legge [art. 2423 n. 6 in relazione all'art. 2423 bis comma 4 c.c.] in casi eccezionali, integrati nella specie dalla omologazione dell'accordo di ristrutturazione, che ha rimesso l'azienda in esercizio continuativo di attività, rispetto ad una situazione di liquidazione ope legis, dal ri-ottenimento di tutti i titoli autorizzatori regionali, quali le autorizzazioni integrate ambientali nn. 1/2014, 2/2014, 6/2014 per la coltivazione dei volumi residui della vecchia discarica [Grasciano1] e per l'esercizio dell'impianto di compostaggio e riciclaggio [ex AIA n. 23/2006], dalla stipula dei contratti d'uso degli impianti di cui alle autorizzazioni integrate, dalla riattivazione degli impianti [Piattaforna Tipo A, Discarica per la volumetria residua, campagna di attività mobile preordinata alla riapertura dell'impianto fisso di riciclaggio]. La nota integrativa al bilancio 2014 motiva sul punto e indica le ragioni dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Nel verbale del consiglio di amministrazione CIRSU di approvazione del bilancio 2014 si stabilisce che "di destinare l'utile a copertura delle perdite pregresse e la quota parte di differenza a una specifica riserva indivisibile", in ossequio alla disposizione civilistica, in forza della quale "eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato". Osserva il Tribunale che già la situazione di inattività di fatto attuale di CIRSU s.p.a. avrebbe imposto di redigere il bilancio a valori di liquidazione piuttosto che di funzionamento/continuità; ciò, soprattutto se l'attuale situazione della società è tale da far ragionevolmente ritenere che essa non continuerà la sua attività almeno per l'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce: e questa, per quanto detto in precedenza, è una eventualità che attualmente può dirsi assolutamente remota. Del resto, il principio della continuità presiede alla predisposizione dei rami e dei risconti, delle rimanenze e delle immobilizzazioni, la cui iscrizione in bilancio è subordinata alla condizione di presentare un'utilità futura. E la violazione del principio della uniformità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro toglie significatività al risultato dell'esercizio e preclude la comparabilità dei bilanci nel tempo. La deroga al principio della uniformità dei criteri di valutazione è consentita tuttavia solo in "casi eccezionali", quando la rigida applicazione del principio contrasti con l'e-

sigenza che il bilancio e le relazioni diano un quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, **a seguito di mutate condizioni economiche o giuridiche e di fatto sopravvenute**. Ed è pacifico, in dottrina, che **l'eccezionalità non possa e non debba consistere nella situazione economica o finanziaria della società**, ma nella peculiare caratteristica della voce da valutare che, se valutata come nei passati esercizi, comprometterebbe la rappresentazione veritiera e corretta. Meglio ancora: eccezionale deve essere **"la natura dell'evento che ha generato l'incompatibilità"** fra un criterio legale di valutazione e l'esigenza di rappresentazione veritiera e corretta. Di regola, alla categoria dell'evento eccezionale, associabile tanto al singolo cespite quanto all'attività globalmente considerata, si riconducono casi quali un mutamento nella utilizzazione dei beni, un loro migliore sfruttamento in seguito a tecniche innovative recentemente acquisite, l'incremento di valori di un terreno inedificabile che diviene edificabile, la ristrutturazione aziendale con mutamento di destinazione economica dei beni, **tutti riconducibili ad un mutamento della natura dell'attività esercitata**. Ebbene, nel caso di CIRSU s.p.a. nessuna diversa destinazione economica è stata impressa agli impianti ed agli immobili oggetto di rivalutazione, che seguitano ad essere impiegati nell'attività di smaltimento dei rifiuti. Né l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione in sé, che riguarda soltanto la situazione economico/finanziaria della società, senza alcun mutamento dell'oggetto sociale, né l'ottenimento dei titoli autorizzatori attinenti la gestione della sempre identica attività per la quale CIRSU è stata costituita [addirittura riguardanti la coltivazione dei volumi residui della vecchia discarica], né la stipula dei contratti d'uso degli impianti, che rappresenta una normale e ordinaria manifestazione di autonomia negoziale, né infine la riattivazione degli impianti, della quale peraltro non si ha notizia, costituiscono **eventi eccezionali, come tali non prevedibili o difficilmente prevedibili, rilevanti ai sensi degli artt. 2423 e 2423 bis c.c.** Infine, è appena il caso di rilevare che il calcolo del valore di mercato del complesso industriale comprensivo della piattaforma tipo A, del vecchio invaso, dell'impianto di riciclaggio e di compostaggio, dei servizi e connettivo redatto dall'ing. MAURIZIO PIERGALLINI per conto di CIRSU privilegia il procedimento di stima per capitalizzazione del reddito e dunque fa leva per la assoluta gran parte sui flussi in entrata derivanti dalla concessione in gestione a terzi del complesso, quindi sui canoni annui pagati dal concessionario. Essi sono stimati su una durata di venti anni. Come si vede, dunque, **non vi è alcuna rivalutazione del valore dei cespiti in sé. Essi conservano le potenzialità ed il valore intrinseco che avevano in precedenza**, né su di esse può incidere la circostanza che trattasi di cespiti rimasti fermi per certo un lasso di tempo [occorrendo piuttosto accertare in concreto gli effetti di questo "fermo", ciò che non è stato fatto]. Viene mutato l'angolo prospettico dal quale parte l'osservazione: si guarda a ciò che potrà accadere in futuro. Ma questo tipo di osservazione/valutazione era già possibile nel bilancio al 2013 e negli anni addietro, perché costituiva oggetto del piano industriale del CIRSU la programmazione della gestione delle attività future e la valutazione dei flussi di entrata derivanti dai canoni di concessione dei servizi a terzi. Ne deriva che l'ottenimento delle autorizzazioni per l'espletamento dell'attività costituente l'oggetto sociale come pure la sottoscrizione dei contratti d'uso costituiscono la traduzione in termini burocratici dei compiti imposti dal piano industriale e dall'oggetto sociale: nulla di imprevedibile o di eccezionale.

In conclusione, deve essere affermata la fallibilità soggettiva ed oggettiva di CIRSU s.p.a.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 e ss. L.F.;

DICHIARA

il fallimento di CIRSU s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. 00724810676, REA TE-104163, con sede legale in NOTARESCO [TE], località Casette di Grasciano s.n.c.

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Giovanni Cirillo e Curatori il dott. GABRIELE BOTTINI, la dott.ssa EDA SILVESTRINI e l'avv. CARLO ARFE'.

Il Tribunale rammenta ai curatori la necessità del rispetto assoluto di quanto disposto dal d.l. 83/2015, conv. in L. 132/2015, in caso contrario potendone derivare la revoca dei professionisti laddove difetti una giusta causa del loro operato in senso difforme dalle previsioni di legge. Non è dubbio che nel caso di specie l'Ufficio Unico dei curatori sia "in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter L.F.", e ciò in ragione delle esperienze pregresse maturate nel settore, difettando da questo punto di vista indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15 L.F. [tenutosi interamente quando la norma non era ancora entrata in vigore]. Nessuna riflessione particolare proviene dai rapporti riepilogativi predisposti dai professionisti nominati nell'ambito di altre procedure in cui questi ultimi hanno rivestito la carica di curatore.

La cancelleria provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Ministero della giustizia, presso cui viene istituito un apposito registro nazionale tenuto con modalità informatiche ed accessibile al pubblico, nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, nonché vengono annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

I curatori devono considerare che la norma va letta in sinergia con le modifiche contestualmente introdotte dell'art. 104 ter l. fall., da cui discende che il termine per la predisposizione del programma di liquidazione si sia di fatto spostato a "non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento".

Non si tratta di un termine perentorio, mancando sanzioni processuali per il suo mancato rispetto, bensì di un termine acceleratorio e di obbligatoria osservanza, posto che è espressamente previsto che "il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore".

Viene espressamente indicato che il programma di liquidazione debba avere un ulteriore contenuto obbligatorio, rappresentato dalla indicazione del "termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo" e che il termine stesso non possa eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento.

Soltanto nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore dovesse ritenere necessario un termine maggiore, egli sarà tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano la previsione di un maggior termine per la liquidazione.

Anche il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è da considerarsi giusta causa di revoca del curatore.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEI CURATORI SULL'APPLICABILITA' AL CASO DI SPECIE DELL'ART. 182 QUATER L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 co. 2 lett. c) L.F. di consegnare al Curatore, entro il termine di giorni tre decorrenti dalla notifica, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 L.F. di consegnare senza ritardo al Curatore tutta la corrispondenza intestata alla società fallita o comunque pertinente alla attività d'impresa che dovesse pervenire sino alla chiusura del fallimento;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 L.F. di comunicare previamente al Curatore ogni spostamento della propria residenza ovvero del proprio domicilio;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 L.F. di presentarsi senza ritardo al Giudice Delegato, al Curatore e al Comitato dei Creditori, ove da taluno di questi convocato

FISSA

¹⁵
 l'udienza del ~~12~~ ¹⁵ 12.2015 ore 09.30 e ss., per la verifica dello stato passivo che si svolgerà presso il Tribunale di Teramo, aula 2, piano seminterrato, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori di cui all'art. 89 L.F. almeno trenta giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione ex art. 92 L.F. abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.

AVVISA

il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predette termine saranno considerate tardive o ultratardive ai sensi dell'art. 101 L.F.;

DISPONE

non darsi luogo all'apposizione dei sigilli, mandando al Curatore, con l'ausilio del Cancelliere, per la redazione dell'inventario da effettuarsi entro giorni 30 - salvo proroga - dalla data di deposito della sentenza e da depositarsi tempestivamente in Cancelleria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 L.F., entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al Registro delle Imprese per l'annotazione.

Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ex art. 92 L.F. ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo.

Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al Giudice Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex artt. 104, 105 L.F. e 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.

Entro giorni trenta dalla sentenza il Curatore indicherà altresì quali siano i tre creditori vantanti i maggiori crediti tra coloro che, anche informalmente, si dichiarino disponibili a rivestire l'incarico di componenti del Comitato dei Creditori.

Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito ai fini di cui all'art. 34 comma 1 L.F., tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di Credito.

La presente sentenza deve essere notificata ex art. 17 L.F. al debitore, comunicata per estratto al Curatore, al creditore istante e al P.M., nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Teramo, il 9.9.2015


Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo


Depositata il 10 SET. 2015

Il funzionario giudiziario

Assistente Giudiziario
Dott. Gabriele Di Francesco

Il Presidente
Dott. Giansaverio Cappa





TRIBUNALE DI TERAMO
Apposte marche di € 19,24
per diritti di copia sull'originale.
Teramo, il 9/10/2017



TRIBUNALE DI TERAMO
Ufficio Fallimentare

N. 91/2015 Reg. Fall

IL GIUDICE DELEGATO

Poiché nel fallimento non vi è denaro

Visto l'art. 146 D.P.R. 115/2002

ORDINA

La prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 co. I D.P.R. 115/2002 e l'anticipazione da parte dell'erario di quelle di cui all'art. 146 co. II D.P.R. 115/2002.

NOMINA

coadiutore per le operazioni di registrazione informatica degli atti della procedura la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. alle condizioni pattuite, autorizzando fin d'ora i relativi pagamenti.

Teramo, 10 SET. 2015

IL GIUDICE DELEGATO
(Dott. Giovanni Cirillo)

TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Fallimentare
E' copia conforme all'originale.
Teramo, il _____ OTT. 2015
Prest. Giudiziario
Dott. Alessandro Schiavoni

